

VERBALE DI ACCORDO

per il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga ai sensi dell'art. 22 D.L. 18/2020

Oggi, Milano, 3 aprile 2020,

tra

la Direzione aziendale di Salmoiraghi & Viganò SpA rappresentata da Dott. Giuseppe De Castro e Sara Papisca, (di seguito anche solo la «Società»), con Sede legale in Milano, Corso Magenta 24/a, p.i. e c.f. 12949250158

e

i rappresentanti delle OO.SS. Nazionali Filcams, Fisascat e Uiltucs, rispettivamente Sig.ri Andrea Montagni, Mirco Ceotto ed Antonio Vargiu

(di seguito tutti insieme, congiuntamente, «le Parti»)

Premesso che:

- La Società opera nel settore merceologico del commercio di materiali e prodotti ottici, quale azienda del commercio con oltre 50 dipendenti;
- le Parti hanno esaminato le cause connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che determinano la necessità della Società di *sospendere* l'attività lavorativa presso le unità produttive di cui all'Allegato A, lettera di apertura della procedura qui interamente richiamata, avviata in data 31 Marzo 2020;
- l'esame di cui sopra è stato svolto a livello centralizzato per tutte le unità produttive sopra indicate, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 51, D. Lgs. n. 81/2015, dal Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020 e dalla circolare Inps n. 47 del 28 marzo 2020;
- la Società si trova nell'impossibilità di ricorrere agli strumenti di cui all'art. 19 del D.L. n. 18/2020.

Tutto ciò premesso

- le Parti si danno atto che ricorrono i presupposti per la presentazione della domanda di concessione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (C.I.G.D.) ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020 per tutta la forza lavoro occupata presso le unità produttive di cui all'Allegato A, per il periodo di 9 settimane (13 settimane per i territori di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto ai sensi della normativa vigente), a decorrere dal 16 Marzo 2020.

Le Parti si danno atto che i Dipendenti addetti alle unità produttive di cui all'allegato A e per i quali sarà richiesto l'intervento della CIGD sono complessivamente pari a 2.005 dal 16 marzo 2020 fino al 31 marzo 2020 e 1946 dal 1 aprile 2020 a seguire. Gli stessi potranno essere sospesi fino a 0 ore settimanali, per un ammontare complessivo massimo di ore richiedibili pari a 676.429

Le Parti concordano che durante il periodo di C.I.G.D., ove possibile, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive della Società, sarà effettuata una rotazione dei dipendenti chiamati a lavorare. In caso di specifiche esigenze aziendali, resta tuttavia ferma la facoltà della Società di richiamare in servizio uno o più lavoratori, con preavviso non inferiore a 2 giorni.

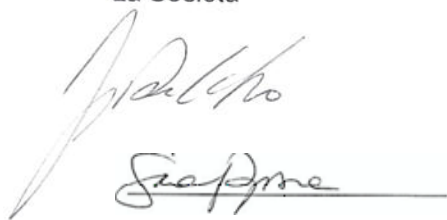
Le Parti convengono che il singolo dipendente, prima della collocazione in CIGD dovrà avere integralmente fruito di tutte le ferie maturate fino al 29 febbraio 2020, degli OCR, FCD, permessi (ROL e festività) maturati fino al 29 febbraio 2020, nell'ordine qui indicato.

Giuseppe De Castro

Il presente Accordo viene sottoscritto (anche per conto delle OOSS territoriali e RSA) dalle sole OOSS Nazionali del settore di appartenenza, stante la centralizzazione della procedura come sopra indicata, ai sensi del Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020, nonché della circolare Inps n. 47/2020.

Letto, confermato e sottoscritto

La Società

Handwritten signature of the company representative, consisting of a stylized cursive script followed by a horizontal line.

Le OO.SS.

Three handwritten signatures of the OOSS representatives. The first is 'Andrea Montepi', the second is a stylized signature, and the third is 'Antonio Vag'.